



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 ottobre 2024

composta dai magistrati:

Amedeo BIANCHI	Presidente f.f.
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilanci di previsione 2022/24 approvata dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. n.8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 50/2023/INPR e n. 118/2024 con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023 e per l'anno 2024;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR, n. 9/2024/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023 e 2024, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. n. 31/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Chiara Bassolino,

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2022 e al bilancio di previsione 2022/2024 del Comune di Villa Bartolomea (VR) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata nelle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2022-2024, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2024, in base alle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° agosto 2019, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2022
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	-64.454,38
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	-195.072,61
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	-78.530,65
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	5.936,09
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	5.936,09
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	5.936,09
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	-58.518,29
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	-189.136,52
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-72.594,56

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2022
Fondo cassa	1.617.620,41
Residui attivi	2.132.490,16
Residui passivi	2.539.100,00
FPV	960.815,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022	250.194,62

Totale accantonamenti	205.515,02
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>185.130,92</i>
Totale parte vincolata	21.616,99
Totale parte destinata agli investimenti	19.826,25
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2022	3.236,36

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2022 Accertamenti (c)	Rendiconto 2022 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	225.891,46	225.891,46	100,00%
Tit.1 competenza	3.179.517,26	3.122.285,76	98,20%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	154.709,94	127.182,78	82,21%
Tit.3 competenza	688.731,46	582.417,24	84,56%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2022
Fondo cassa finale	1.617.620,41
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	---
<i>di cui non restituita</i>	
Tempestività dei pagamenti	-18,56

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2022
Debito residuo al 31/12/2022	6.554.525,55

2. Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Villa Bartolomea (VR) sul bilancio di previsione 2022-2024 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2022 ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n.4420 dell'11/07/2024), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. n. 4575 del 24/07/2024.

3. Con riferimento all'esercizio 2021, il Comune di Villa Bartolomea era stato destinatario della deliberazione n. 176/2024/PRSE.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2022/INPR per il Bilancio di previsione 2022/2024, e n.8/SEZAUT/2023/INPR per il rendiconto 2022).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del

vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Villa Bartolomea si rilevano i seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è stata rilevata per la parte capitale la mancata valorizzazione dei FPV nel Bilancio di previsione 2022-2024.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che *"il Bilancio di Previsione 2022/2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 21/12/2021, con largo anticipo rispetto alla scadenza che per quell'anno era fissata per legge al 31/08/2022."*

La scelta dell'Amministrazione comunale di approvare il bilancio di previsione con largo anticipo, è legata al fatto di dare piena operatività agli uffici comunali al fine di una migliore efficienza nella gestione dei propri programmi nonché dei servizi offerti alla cittadinanza.

Tuttavia questa scelta, comporta la necessità di effettuare inevitabilmente maggiori variazioni al bilancio, compresa quella per la quantificazione del FPV, dato definitivo disponibile solo dopo il riaccertamento ordinario dei residui.

Si conferma che il Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2022/2024, è stato valorizzato per € 140.452,70 per la parte corrente della prima annualità del bilancio, come risulta dall'allegato B al bilancio di previsione, in quanto:

a) *per la parte capitale, il FPV dell'esercizio precedente era stato imputato unicamente all'annualità 2021, in assenza di eventuali cronoprogrammi che*

individuassero puntualmente le fasi di esigibilità della spesa anche negli esercizi successivi;

b) per la parte corrente, è stata adottata entro il 31/12/2021 da parte del responsabile del servizio finanziario, la determinazione n. 512 del 20/10/2021 di variazione dell'esigibilità della spesa a carico dell'annualità successiva (anno 2022), ai sensi dell'art. 175 co. 5 quater lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000.

E' da evidenziare che comunque, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021, effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2022, è stata puntualmente e correttamente effettuata la reimputazione degli impegni all'esercizio successivo, e definitivamente quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato relativo al bilancio di previsione 2022/2024 come risulta dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE		ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente		€ 181.499,92	
FPV di entrata di parte capitale		€ 697.323,74	
FPV ANNO 2022 – parte corrente			€ 181.499,92
FPV ANNO 2023 – parte corrente			€ 0,00
FPV ANNO 2024 – parte corrente			€ 0,00
FPV ANNO 2022 – parte capitale			€ 697.323,74
FPV ANNO 2023 – parte capitale			€ 0,00
FPV ANNO 2024 – parte capitale			€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO		€	€

”.

La Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi, evidenziando che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità; il Fondo assolve, infatti, alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile nella sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

2. In merito alla gestione dei residui, dall'esame dei dati contenuti nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche è emerso:

- l'incremento dei residui passivi afferenti al titolo I, pari al 36% rispetto al valore di inizio periodo;

- la permanenza di residui attivi e passivi risalenti ad esercizi precedenti il 2022 per i titoli II, III, IV e V delle entrate e per i titoli I, II e VII per le spese (cfr. tabelle 44 e 45 sezione II dati contabili del questionario). A tal proposito, si osserva, inoltre, che nella relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto i totali dei residui passivi per anno di anzianità sono diversi da quelli della tabella del questionario;

- l'Ente non ha stralciato dal conto del bilancio i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione anche se non ancora prescritti.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“Residui passivi Si evidenzia in primis che non ci sono residui passivi vetusti (ante 2018) rimasti iscritti in bilancio al titolo I.*

I residui passivi (ante 2018) rimasti iscritti in bilancio sono relativi, per la maggior parte, a pagamenti dovuti a ditte che sono in concordato preventivo, in liquidazione o in fallimento, e per le quali si è in attesa da indicazioni da parte del liquidatore. Annualmente, in fase di riaccertamento ordinario, si procede ad una visura camerale per vedere lo stato delle ditte, e per valutare l'inesigibilità del debito, per la cancellazione.

Si precisa infine che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, si provvede alla cancellazione di residui passivi per i quali è trascorso il termine della prescrizione ordinaria dei 5 anni.

Per mero refuso ed errore, nel parere del Revisore dei Conti è stato riportato un prospetto non corretto dei residui passivi. Si riporta di seguito il prospetto dei residui passivi al 31/12/2022, coincidente con quello indicato nel Questionario del Revisore dei Conti caricato nel portale Con.Te.:

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I	0,00	14.194,22	179.882,83	184.219,02	1.351.681,03	1.729.977,10
Titolo II	144.367,31	305,00	3.020,20	164.616,31	350.669,36	662.978,18
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	13.858,74	1.852,68	8.317,74	24.342,14	97.773,42	146.144,72
Totali	158.226,05	16.351,90	191.220,77	373.177,47	1.800.123,81	2.539.100,00

Residui attivi Anche per I residui attivi si evidenzia che non ci sono residui attivi vetusti (ante 2018).

L'importo dei residui attivi del titolo IV anno 2018 pari a € 685.648,00 è interamente relativo ad un contributo del MIUR anno 2018 inerente ad un intervento di adeguamento sismico del plesso scolastico scuola primaria e secondaria di I grado del capoluogo,

lavori conclusi già da alcuni anni, per i quali ad oggi il MIUR non ha ancora erogato il contributo, e il Comune ha dovuto anticipare i relativi fondi.

Anche per i residui attivi, in fase di riaccertamento ordinario, si procede a cancellare residui con anzianità maggiore ai 5 anni per i quali sia intervenuta la prescrizione, fermo restando che comunque l'Amministrazione procede al recupero dei crediti in tutte le forme possibili previste per legge (solleciti notificati, ingiunzioni, riscossione coattiva).

Al punto 17 del questionario l'Organo di revisione alla domanda "I crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione sono stati stralciati dal conto del bilancio anche se non ancora prescritti?" ha risposto negativamente intendendo che con l'esercizio 2022 NON sono stati stralciati crediti, così come emerge dall'allegato 17 al rendiconto.

Per mero refuso ed errore, nel parere del Revisore dei Conti è stato riportato un prospetto non corretto dei residui attivi. Si riporta di seguito il prospetto dei residui attivi al 31/12/2022, coincidente con quello indicato nel Questionario del Revisore dei Conti caricato nel portale Con.Te.:

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00	57.231,50	57.231,50
Titolo II	0,00	0,00	5.294,70	12.272,80	369.520,79	387.088,29
Titolo III	0,00	23.879,16	0,00	3.648,00	106.314,22	133.841,38
Titolo IV	685.648,00	6.000,00	335.104,15	232.000,00	240.664,30	1.499.416,45
Titolo V	0,00	0,00	0,00	42.473,13	0,00	42.473,13
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00	50,00	12.389,41	12.439,41
Totali	685.648,00	29.879,16	340.398,85	290.443,93	786.120,22	2.132.490,16

“

La Sezione richiama le raccomandazioni contenute nella deliberazione n.176/2024/PRSE di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione dei crediti e di pagamento dei debiti.

La Sezione, inoltre, richiama il principio contabile di cui all'allegato A/2 al d.lgs. 118/2011 -punto 9.1, il quale prevede che “[...] Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”.

3. Dall'esame della documentazione in atti, si è altresì rilevata l'assenza della cassa vincolata al 31/12/2022.

La Sezione, ritiene opportuno evidenziare, in via generale, l'importanza in termini generali della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria. Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000, come di recente modificato dal d.l. 60/2024, convertito con legge 95/2024, prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, l'Ente è titolare di progetti finanziati con il PNRR. In proposito si evidenzia che le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa. Come, infatti, chiarito con la FAQ n. 3 PNRR, cui si richiama l'attenzione dell'Ente, *“le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali. Ciò premesso si precisa che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l'accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, al quale si fa rinvio per completezza, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l'integrazione della descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Nel rispetto di quanto sopra richiamato, poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi”*.

4. Richiamata la citata deliberazione n. 176/2024/PRSE in merito alla spesa del personale, la Sezione ha richiesto all'Ente un aggiornamento sul processo di riduzione della soglia prevista dal D.M. 17 marzo 2020.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *“Per l'anno 2022, così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 123 del 10/11/2021, il valore soglia della spesa di personale, prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, è il seguente:*

Spesa personale 2020 € 1.462.076,89

----- = 30,98 %

Entrate correnti medie (2018/2020) al netto FCDE (prev.assestate 2020) € 4.718.907,93

Si prende atto quindi che, trovandosi il comune di Villa Bartolomea, al di sopra del valore soglia massimo (pari al 30,90%) di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione dell'art. 6 del decreto, il quale dispone che: "I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100% .

Si accertata che il percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto è rispettato, in quanto la percentuale della capacità assunzionale è passata dal 35,22 % (delibera di Giunta Comunale n. 91 del 20/07/2020 – programmazione 2020/2022) al 32,33% di cui alla deliberazione di giunta Comunale n. 139 del 18/11/2020 per la programmazione 2021/2023 fino al 30,98 % (delibera di Giunta Comunale n. 123 del 10/11/2021 – programmazione 2022/2024). Si evidenzia inoltre che la situazione del personale del Comune di Villa Bartolomea è sicuramente una situazione assolutamente atipica, in quanto rientra tra il personale dell'Ente anche n. 16 dipendenti (al 01/01/2022) che sono di fatto totalmente in comando presso l'Ipab "Casa di Riposo Maria Gasparini" di Villa Bartolomea in attesa della risoluzione giudiziaria tra Ipab, Inps e Regione Veneto circa la legittimità del decreto di Istituzione dell'Ipab stessa.

Se venisse detratto il suddetto numero di personale in comando presso l'Ipab, l'Ente rispetterebbe ampiamente la percentuale prevista dal Decreto 17 marzo 2020".

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, raccomanda di proseguire nel percorso di graduale raggiungimento entro il 2025 della soglia prevista dall'art. 6 del d.m. 17 marzo 2020.

5. Dall'esame del Questionario è emerso che l'organo di revisione non è iscritto al portale BDAP.

Al riguardo nella citata nota a firma congiunta, il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che "L'organo di Revisione non si è avvalso della facoltà di iscriversi al portale della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Peraltro l'organo di revisione ha sempre puntualmente verificato i dati trasmessi dall'ufficio Servizi Finanziari dell'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, sia per il Bilancio di Previsione che per il rendiconto.

Di tale verifica viene sempre data evidenza nei verbali di verifica di cassa trimestrali che l'organo di revisione esegue puntualmente".

La Sezione sottolinea la necessità che gli organi di revisione "provvedano a registrarsi al sistema BDAP – Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti", operazione propedeutica allo svolgimento delle funzioni di verifica "della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016" e per consentire "l'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale

assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti” (deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR di approvazione delle “ Linee guida per la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l’attuazione dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”).

6. In sede istruttoria è emerso che gli equilibri del rendiconto 2022, risultanti dagli schemi trasmessi dall’Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2022
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	-64.454,38
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	-195.072,61
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	-78.530,65
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	5.936,09
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	5.936,09
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	5.936,09
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	-58.518,29
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	-189.136,52
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	-72.594,56

Come è noto, a norma dell’art. 193 del Tuel, gli equilibri di bilancio devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all’ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell’indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente; inoltre non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell’integrità (art. 162, comma 6, del Tuel).

Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l’allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

L’art. 1, co.821, della l. n. 145/2018, in vigore dal 1° gennaio 2019 ha previsto che le Regioni a statuto speciale, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni, “*si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo*”.

Con il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, sono stati individuati i tre saldi che consentono di determinare

l'equilibrio di bilancio a consuntivo. La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che *“il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio”(W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto”*.

Nel caso di specie, si rileva la negatività del risultato di competenza (O1), dell'equilibrio di bilancio (O2) e dell'equilibrio complessivo (O3), nonché del risultato di competenza (W1), dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3).

In sede istruttoria il Sindaco e l'organo di revisione hanno evidenziato che *“l'anno 2022 è stato sicuramente un anno difficile, segnato dallo scoppio del conflitto bellico tra Russia ed Ucraina, che ha portato inevitabili conseguenze principalmente dovute all'aumento dei costi dell'energia (si è registrato un aumento dei costi sia del gas che dell'energia elettrica di oltre il 200% rispetto al 2021), oltre che all'aumento dei costi delle materie prime, il tutto con un trend nazionale di aumento dell'inflazione. A conferma di questa difficile situazione, l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/07/2022 di assestamento generale ha dovuto aumentare i capitoli per il pagamento dell'energia elettrica e del gas per € 137.500,00 e il capitolo per la gestione della pubblica illuminazione in appalto per € 142.810,32, somme queste che hanno corroso profondamente le risorse dell'Ente.*

Tale situazione, pure con i forti tagli effettuati dall'Amministrazione Comunale sulle spese correnti e con le misure di contenimento delle spese energetiche, ha portato ad un risultato di sola competenza dell'esercizio finanziario 2022 con un disavanzo pari a € 58.518,29, compensato da un risultato positivo della gestione residui pari a € 95.657,17, così come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2023.

Il tutto ha permesso comunque di chiudere l'esercizio finanziario 2022 con un risultato di amministrazione positivo, pari a € 3.236,36”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente in merito alla delineata situazione di criticità derivante dai plurimi risultati negativi nell'ambito del prospetto degli equilibri di bilancio, alla quale si affianca un'altrettanta critica situazione del risultato di amministrazione, solo lievemente positivo, richiama l'Ente sulla necessità di porre in essere le necessarie azioni volte a ristabilire una complessiva situazione di equilibrio e si riserva di effettuare le opportune verifiche in sede di analisi dei futuri rendiconti.

7. In sede istruttoria è emerso che l'Ente ha applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 150.305,52, di cui € 101.995,81 in parte corrente ed € 48.309,71 in parte capitale (prospetto “Verifica equilibri” del rendiconto 2022); dalle tabelle del Questionario,

invece, è emerso un utilizzo in parte corrente di complessivi € 117.090,12 e in parte capitale di € 33.215,40.

Al riguardo il Sindaco e l'organo di revisione hanno precisato quanto segue: *“si riassume nella tabella di seguito riportata, il risultato di amministrazione al 31/12/2021 e gli utilizzi del risultato di amministrazione durante l'esercizio finanziario 2022:*

	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata investimenti	Parte disponibile
Risultato di amministrazione al 31/12/2021	224.490,00	43.315,03	33.215,40	62.340,83
utilizzo: D.C.C. n. 12 del 23/03/22			33.215,40	
utilizzo: DET. n. 224 del 28/04/22		15.094,31		
utilizzo: D.C.C. n. 38 del 05/07/22				62.340,83
utilizzo: D.C.C. n. 39 del 05/07/22	9.106,85			
utilizzo: DET. n. 224 del 28/04/22		6.603,73		
utilizzo: D.C.C. n. 54 del 26/11/22	23.944,40			
TOTALE UTILIZZO	33.051,25	21.698,04	33.215,40	62.340,83

Il totale dell'utilizzo risulta pertanto pari a € 150.305,52, come risulta nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, e così distinto:

- Parte corrente € 101.995,81 (dato da 9.106,85+23.944,40+6.603,73+62.340,83)
- Parte capitale € 48.309,71 (dato da 33.215,40+15.094,31)

Nella tabella 42/4 è stato indicato il totale dell'utilizzo della parte vincolata pari a € 21.698,04 interamente nella riga di parte corrente, anziché suddividere in:

- Utilizzo parte corrente € 6.603,73
- Utilizzo parte capitale € 15.094,31

Si precisa inoltre che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione parte disponibile pari a € 62.340,83 è stato interamente applicato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/07/2022 ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022 (art. 175 - comma 8 e art. 193 del d. lgs. n. 267/2000). Provvedimento di riequilibrio”, per rimpinguare i capitoli per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

Con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 05/07/2022 sono stati aumentati i capitoli per il pagamento Energia Elettrica e Gas per € 137.500,00 di cui €

62.340,83 con applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile, e la rimanente quota con altre fonti di bilancio”.

La Sezione raccomanda all'organo di revisione di prestare maggiore attenzione nella compilazione dei questionari.

8. In merito allo Stato Patrimoniale, in sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire sintetica dimostrazione della conciliazione dei crediti al 31/12/2022 vs/ residui attivi al netto del fondo svalutazione crediti.

Al riguardo il Sindaco e l'organo di revisione hanno affermato che “dallo Stato Patrimoniale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 31/03/2023, emerge un totale crediti al 31/12/2022 pari a € 2.132.490,16, che trova conciliazione con il conto del bilancio in quanto risultano residui attivi dalla competenza per € 786.120,22 e residui attivi da residui per € 1.346.369,94 come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 28/01/2023 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”.

La Sezione, accertato che l'Ente ha iscritto, nella parte attiva dello Stato Patrimoniale, crediti pari al valore dei residui attivi al 31/12/2021 al lordo del Fondo svalutazione crediti, raccomanda la corretta applicazione del Principio contabile di cui all'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, punto 6.1, lett. b1) in base al quale *“i crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi. Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare. Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi. Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce [...]”.*

9. In merito al monitoraggio dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e/o il Piano Nazionale Complementare, in sede istruttoria è emerso che alla domanda *“l’Organo di revisione ha rilevato l’implementazione da parte dell’Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni”* l’organo di revisione ha risposto che non ricorre la fattispecie.

Al riguardo il Sindaco e l’organo di revisione hanno affermato che *“nella sezione V del questionario sul bilancio di previsione 2022/2024, l’organo di revisione ha elencato i progetti finanziati dal PNRR. Alla domanda n. 13 della parte V è stato risposto che “non ricorre la fattispecie”, intendendo che l’Ente non ha implementato il sistema di audit interno, fermo restando che l’organo di revisione ha effettuato i dovuti controlli in fase di compilazione del questionario sul bilancio di previsione”*.

La Sezione raccomanda un costante monitoraggio dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il Piano Nazionale Complementare e l’espletamento di tutti i controlli di competenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall’Organo di revisione, esaminato il questionario sul Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Rendiconto per l’esercizio 2022 del Comune di Villa Bartolomea (VR) nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- richiama l’attenzione dell’Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV, di parte capitale, sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;
- accerta l’assenza della giacenza vincolata di cassa, come motivato nelle premesse;
- raccomanda di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l’attività di riscossione dei crediti e di pagamento dei debiti;
- raccomanda all’Ente di proseguire nel graduale percorso volto al raggiungimento della soglia prevista dall’art. 6 del d.m. 17/03/2020, entro il 2025;
- accerta la negatività del risultato di competenza (O1), dell’equilibrio di bilancio (O2) e dell’equilibrio complessivo (O3), così come, del risultato di competenza (W1), dell’equilibrio di bilancio (W2) e dell’equilibrio complessivo (W3), richiama l’Ente a porre in essere le necessarie azioni correttive e si riserva di effettuare le opportune verifiche in sede di analisi dei futuri rendiconti;
- sottolinea la necessità che gli organi di revisione provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci Armonizzati;
- raccomanda all’organo di revisione di prestare maggiore attenzione nella compilazione dei questionari;
- raccomanda la corretta applicazione del Principio contabile di cui all’Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, punto 6.1, lett. b1);

- raccomanda un costante monitoraggio dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il Piano Nazionale Complementare e l'espletamento di tutti i necessari controlli di competenza.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa Bartolomea (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

Depositata in Segreteria il 14 novembre 2024.

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini